

DECRETO 27 ottobre 2001.

**Scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano e nomina del commissario straordinario.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Considerato che l'assemblea generale del consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano (Napoli) non è riuscita a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2001, neglignendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, commi 1, lettera c), 2 e 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

L'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano (Napoli), è sciolta.

Art. 2.

Il dott. Nicola Giudicepietro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al presidente e all'assemblea generale.

Roma, 27 ottobre 2001

*Il Ministro: SCAJOLA*

ALLEGATO

### *Relazione al Ministro dell'interno*

L'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano (Napoli) versa da diverso tempo in una grave situazione di crisi amministrativa ed istituzionale aggravatasi, ultimamente, a causa della mancata approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2001.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, la sezione provinciale del comitato regionale di controllo di Napoli, con nota n. 945 del 3 aprile 2001, diffidava l'assemblea consortile ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della diffida.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di controllo, con provvedimento del 10 maggio 2001, nominava due membri per l'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2001, la cui procedura è ancora in corso attesa la grave precarietà contabile-amministrativa dell'ente.

Il prefetto di Napoli, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, commi 1, lettera c), 2 ed 8 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento dell'assemblea generale del consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 12117/Gab. VI settore dell'11 luglio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento atteso che la predetta assemblea generale non è riuscita a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuta a provvedervi, considerata, altresì, la grave e persistente situazione di instabilità istituzionale del suddetto consorzio.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento dell'assemblea generale del Consorzio cimiteriale tra i comuni di Cardito e Crispano (Napoli) ed alla nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Nicola Giudicepietro.

Roma, 11 ottobre 2001

*Il direttore generale: MORCONE*

01A12067

DECRETO 31 ottobre 2001.

**Adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno, di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994. Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 13 ottobre 1994, concernente «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg», e in particolare il titolo XV, paragrafo 15.2.1;

Visto il decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello dell'Industria, del commercio e dell'artigianato 10 maggio 2001, concernente «Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup>, siti in stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti all'obbligo di presentazione del rapporto di sicurezza»;

Considerate le accertate difficoltà, da parte dei gestori dei depositi di G.P.L., non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo agosto 1999, n. 334, di rispettare il termine di cui al citato decreto del 13 ottobre 1994;

Decreta:

Le disposizioni contenute nel decreto 10 maggio 2001 sono estese anche ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, di capacità complessiva superiore a 5 m<sup>3</sup> e/o in recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 Kg, non soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334.

I gestori dei suddetti depositi devono presentare il programma delle opere di adeguamento al comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 ottobre 2001

*Il Ministro dell'interno*  
SCAJOLA

*Il Ministro*  
*delle attività produttive*  
MARZANO

01A12068

## MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 24 ottobre 2001.

**Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, prima e seconda tranche.**

### IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2 con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 22 ottobre 2001 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 103.265 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 5% con godimento 1° agosto 2001 e scadenza 1° febbraio 2012, fino all'importo massimo di 3.500 milioni di euro, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 8, 9 e 10.

Al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è disposta automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 25 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° febbraio ed il 1° agosto di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

L'importo minimo sottoscrivibile dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è di mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato nelle premesse, i buoni sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. — in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale n. 143/2000, citato nelle premesse — il capitale nomi-